



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2018 DEL 03/03/2017

OGGETTO: Art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Art. 9 della l.r. 12/2010. Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. Comune di Narni - Proposta di Variante al PRG Parte Operativa, relativa a C.C.4.3. in loc. Bella Vista, Strada dei Pini.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 13 maggio 2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in ambito regionale, a seguito dell'emanazione delle L.R. 8/2011 e L.R. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa".

Vista la nota n° 0004909 del 11/01/2017 del Comune di Narni, con la quale è stata

trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, sulla proposta di Variante al PRG Parte Operativa per il cambio di destinazione d'uso di un area sita in Strada dei Pini, area distinta al N.C.T. del Comune di Narni, Foglio 89 particella 234.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 32, comma 4 della l.r. 1/2015 e dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0020608 del 30/01/2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la Variante a VAS, convocando con la stessa nota, per il giorno 07/02/2017, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Terni - Servizio PTCP

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria

A.T.I. n. 4

Azienda U.S.L. n. 2

Agenzia Forestale Regionale

Ai Comuni confinanti:

Comune di Terni;

Comune di Stroncone;

Comune di Otricoli;

Comune di Amelia;

Comune di San Gemini;

Comune di Montecastrilli;

Comune di Calvi dell'Umbria;

Visti i seguenti pareri pervenuti, nei termini dei 30 gg., ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

ATI 4 Umbria - Parere prot. n. 0030023 del 09/02/2017 con il quale si comunica che, "La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 20608 in data 30/01/2017, acquisita al prot. n. 228 del 30/01/2017 e relativa a quanto in oggetto. Si comunica la SII scpa, gestore del servizio idrico integrato appositamente informato da questo Ente, sta eseguendo le verifiche di competenza tra cui il rilievo di eventuali interferenze con le infrastrutture di pubblico acquedotto, di fognatura e depurazione in gestione, il cui esito sarà comunicato nei termini previsti dalla Conferenza dei servizi. Ciò premesso si evidenzia fin da subito che il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Per questa ragione l'ATI 4, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06, ha predisposto un Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di

Ambito dell'ATI 4 e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione. Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il quadriennio 2016-2019 denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Delibera n. 20 del 29/04/2016.

Per quanto in premessa e per impegni concomitanti precedentemente assunti comunichiamo che non parteciperemo ai lavori della Conferenza dei Servizi fissati per il giorno 7 febbraio p.v”.

- ATI 4 Umbria - Nota prot. n. 0043420 del 24/02/2017 con il quale si comunica che, “Ad integrazione e completamento di quanto indicato nella ns. precedente comunicazione prot. n. 268 del 02/02/2017, si evidenzia che la SII scpa, gestore del servizio idrico integrato ha completato le verifiche di competenza tra cui il rilievo di eventuali interferenze con le infrastrutture di pubblico acquedotto, di fognatura e depurazione in gestione e prodotto un parere, acquisito al prot. n. 413 in data 22 /02/2017, che si allega alla presente.”

“Parere istruttorio:

1. *Le condotte fognarie esistenti non interferiscono con gli interventi di realizzazione di una nuova struttura in località Montagnone nel Comune di Narni. L'area oggetto di Variante al PRG dista oltre 300 ml. dalla frazione di S. Urbano dove sono ubicate le condotte fognarie in nostra gestione. Pertanto non si ritiene probabile un possibile collettamento della nuova struttura alla nostra rete fognaria e un interessamento del relativo impianto di depurazione in località S. Urbano. Ad ogni buon conto si precisa che il summenzionato impianto è già impegnato al limite della propria potenzialità. E' evidente che la nuova struttura dovrà dotarsi di nuovo sistema di trattamento e smaltimento delle acque.*
2. *Nella località interessata non ci sono condotte idriche pubbliche in gestione alla Sii S.c.p.a. Le uniche condotte idriche presenti a servizio degli immobili in località Montagnone risultano private.*

Servizio Risorse idriche e rischio idraulico. Parere prot. n. 0044362 del 27/02/2017 con il quale si comunica che:

- Dal punto di vista della tutela delle acque:

Tutti gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio delle amministrazioni locali devono rispettare e non essere in contrasto con le norme, le misure e le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, aggiornato per il periodo 2016-2021;

Per tutte le variazioni alla consistenza degli agglomerati, come definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nel PRG, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell'art.157 del D.Lgs.152/06 e ssmmii, a tal fine oltre al parere di compatibilità con il Piano d'Ambito di cui all'art.157, deve essere sempre acquisito anche il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

- Dal punto di vista del rischio idraulico:

Dall'esame degli elaborati allegati alla Proposta variante Urbanistica al PRG l'area in oggetto non rientra tra le aree a rischio idrogeologico o fasce di pericolosità idraulica individuate dal P.A.I. (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere. Da quanto contenuto nella Rapporto preliminare ambientale la variante non risulta influenzare il sistema idrografico esistente caratterizzato da una rete di colline secondarie provenienti dalla Collina del Bastione, caratterizzati da forti pendenze, che recapitano a valle alla confluenza di due fossi, che successivamente confluiscono con il Fosso dei Collari (affluente del Torrente Aia).

Si evince tuttavia che la parte finale del parcheggio potrebbe interessare la fascia di rispetto di uno dei due fossati secondari, dei quali non è stata evidenziata l'appartenenza al demanio. A tal fine si ricorda che ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523 del 1904, non possono essere effettuate movimentazioni di terreno e recinzioni (pali e rete) ad una distanza inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda o realizzati muretti o altre opere murarie ad una distanza inferiore a 10 metri dal ciglio superiore della sponda.

Si precisa inoltre che, per la realizzazione di eventuali scarichi di acque meteoriche negli alvei dei corsi d'acqua demaniali, è necessario acquisire la preventiva Autorizzazione ai fini idraulici presso il Servizio scrivente. Per quanto sopra per la presente proposta di variante non si evidenziano possibili aggravii dal punto di vista idraulico sulle aree interessate e non risultano necessari approfondimenti che si rinviando alle successive fasi progettuali per quanto attiene distanze, autorizzazione/concessione di occupazione dell'alveo demaniale.

Servizio regionale Pianificazione e tutela paesaggistica. Parere prot. n. 0045394 del 27/02/2017 con il quale si comunica che, "Il progetto di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale Parte Operativa (PRGO) è ubicato nel Comune di Narni, in Località Bellavista altrimenti conosciuta come "Il Montagnone"; l'area è raggiungibile dalla strada comunale di S. Urbano, per mezzo della strada dei Cappuccini Nuovi (o strada dei Pini), dalla frazione di S. Lucia. Il progetto è proposto dalla società Generazioni Immobiliare S.r.L., proprietaria degli immobili e terreni di pertinenza distinti al catasto al Fg. 89 pp. 228, 230, 233, 234; in esso è innanzitutto proposta scissione in 2 UMI dell'area di trasformazione già individuata dal PRG e la traslazione dell'area parcheggio dalla posizione mediana a quella più meridionale del comparto.

CONSIDERAZIONI

1. Come affermato dal proponente, [rif.: Integrazioni alla Relazione Tecnica] «il progetto di variante al piano regolatore in oggetto comporta modeste variazioni del disegno di suolo rispetto al piano approvato e vigente. Le volumetrie di nuova edificazione e di demolizione e ricostruzione non subiranno variazioni rispetto alle quantità e alla ubicazione, pertanto le relative opere di urbanizzazione previste non subiranno variazioni sostanziali. (...) L'opera di urbanizzazione più consistente prevista dal progetto urbanistico è la realizzazione del parcheggio pubblico, di cui è previsto lo spostamento in area limitrofa al fabbricato del Montagnone, ove peraltro è già presente l'area di parcheggio. Le prescrizioni del progetto di suolo per l'area del parcheggio impongono l'utilizzo di pavimentazioni permeabili e nella fattispecie l'inserimento nel contesto ambientale privilegerà l'utilizzo di ghiaio per il fondo, con maggiore cura per le alberature preesistenti.»

2. Il comparto urbanistico ricade nel Paesaggio Regionale a dominante sociale e simbolica 3 SS CONCA TERNANA e, più specificatamente, nella Struttura Identitaria 3.SS.2 "Narni, la rocca e la città sotterranea, il ponte di Augusto e le Gole del Nera, gli oliveti, le emergenze rocciose e idrauliche, i mulini e i borghi storici", alla quale il PPR attribuisce il valore V2 "diffuso" in considerazione della sua integrità paesaggistica (I3) di rilevanza accertata (R2). In particolare l'ambito in valutazione si caratterizza per gli elementi di qualità paesaggistica di seguito rappresentati.

a. La **formazione boschiva** che caratterizza tutta la collina e circonda i fabbricati esistenti. A riguardo il proponente asserisce che «la vegetazione è stata inserita nel disegno di suolo ed integrata con il Verde parco, ed il progetto in variante non prevede modifiche a tale strategia, se non la presa d'atto di una modesta difformità tra lo sviluppo reale della massa boschiva e quello indicato nella carta dei vincoli rispetti e tutele in prossimità dell'area a nord del casolare, così come documentato dalla allegata sovrapposizione orto fotogrammetrica.»

b. Il percorso dell'**acquedotto romano della Formina**. A riguardo il proponente segnala «che sull'area non vi sono opere emergenti dal terreno e quindi la tutela è limitata al non eseguire lavori nel sottosuolo all'interno della fascia di rispetto». A questo proposito lo scrivente annota che dai documenti inerenti l'istanza non si evince quale sia il tracciato dell'acquedotto e della relativa fascia di rispetto.

c. Il **casolare** classificato nell'Elenco B della carta delle Emergenze storiche e del Paesaggio agrario con la definizione di "casa colonica". Per tale bene, a cui è stata confermata la definizione di edilizia tradizionale prevalentemente integra in sede di approvazione di Autorizzazione Paesaggistica n. 567 del 15/07/2015 precedentemente conseguita, è prevista la valorizzazione mediante ristrutturazione finalizzata al riuso abitativo.

CONCLUSIONI

In conseguenza a quanto sopra argomentato nelle Considerazioni, lo scrivente ritiene che le modifiche apportate al vigente PRG.O non abbiano effetti ambientali significativi nel contesto

narnese, a condizione che siano rispettate le previsioni e prescrizioni dichiarate dal proponente. Inoltre, in considerazione del valore paesaggistico dell'ambito si ritiene necessario che, in assenza di idonea cartografia che renda conto del tracciato dell'Acquedotto Formina, prima dell'autorizzazione di opere edili che comportino scavi per una profondità superiore a 0,50 m, dovrà essere accertato la non interferenza delle opere con l'Acquedotto e la sua relativa fascia di rispetto.

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica. Parere prot. n. 0037635 del 17/02/2017 con il quale si comunica che, "Esaminata la documentazione progettuale trasmessa con PEC 20608- 2017 si rileva che gli interventi previsti sono localizzati al di fuori della rete dei siti Natura 2000 regionali".

Servizio Urbanistica. Parere prot. n. 0031083 del 09/02/2017 con il quale si comunica che, "vista la nota acquisita con Pec. prot. n. 20608 del 30.01.2017, con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha convocato la Conferenza istruttoria, per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa alla proposta di Variante parziale al PRG del Comune di Narni, per il giorno 7 Febbraio 2017;

Visto il Rapporto preliminare ambientale ai fini della verifica VAS e consultata la documentazione progettuale, nonché gli atti amministrativi all'indirizzo web, come indicato nella nota sopra citata;

Premesso che:

- La Variante interessa la Località Bellavista conosciuta come "Il Montagnone" dal nome del ristorante del luogo, attualmente abbandonato;
- La pianificazione vigente per l'area, all'interno della quale è situata anche una casa colonica, prevedeva un ulteriore sviluppo produttivo nel settore turistico;
- Il progetto di variante urbanistica, avanzato dalla Ditta Generazioni Immobiliare s.r.l proprietaria degli immobili e dei terreni, prevede che le volumetrie ricettive siano accentrate unicamente sul sito storicamente dedicato all'attività del ristorante e la casa colonica acquisisca la destinazione di zona "omogenea B";

Considerato che:

- Il Comune ha fatto propria la proposta in esame come Variante al PRG parte Operativa in ordine alla redistribuzione del disegno di suolo, con la rilocalizzazione del Parcheggio Pubblico previsto e alla parziale ridestinazione a residenziale del costruito esistente ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. B) della L.R. 1/2015;
- La proposta di destinazione a zona "omogenea B" non è compatibile con quanto previsto dai dettami della normativa urbanistica in quanto disancorata dall'insediato esistente;
- Nell'istruttoria dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Narni, è evidenziato che per l'area oggetto della "ridestinazione a residenziale" la siglatura corretta coerente con gli indirizzi del PRG sia Agricola **E, ri** (interventi di ristrutturazione edilizia), **V1.1** (criteri per gli usi e regole per gli interventi nel sistema ambientale: riserva di naturalità – dorsale carbonatica) con destinazione esclusiva **R** (residenziale);

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto che per l'area interessata dal cambio d'uso, dove è situata una casa colonica, il Comune stesso fornisce specifiche indicazioni in merito alla necessità di classificare l'area non come zona "B" ma come zona Agricola, non si rilevano elementi di criticità della proposta avanzata".

Evidenziato che:

- dal Rapporto preliminare ambientale, assunto dal Comune di Narni con la Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 28/12/2016, si evince che, il progetto di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale Parte Operativa è ubicato nel Comune di Narni, in Località Bellavista altrimenti conosciuta come "Il Montagnone", dal nome del Ristorante, attualmente abbandonato, che caratterizzava il sito sia come luogo produttivo che come centro di aggregazione. La proposta di variante punta su una ricalibrazione delle volumetrie ricettive che verranno accentrate unicamente sul sito storicamente dedicato all'attività del ristorante "Il Montagnone". Per quanto attiene l'attiguo casale, lo stesso non sarà invece interessato dalla destinazione d'uso ricettiva.

Le finalità principali dell'intervento sono:

- potenziare l'impianto ricettivo preesistente;
 - recuperare il complesso residenziale di pregio dell'attiguo casale.
- L'altro elemento della variante è lo spostamento del parcheggio pubblico nell'area dell'ex ristorante il Montagnone, con caratteristiche analoghe. Tale area è già attualmente sede di parcheggio e di ritrovo abituale per la prossimità alla partenza dei percorsi escursionistici del sito naturalistico e per la prossimità al centro geografico d'Italia, Ponte Cardona.
- dalla scheda istruttoria (all.A) alla Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 28/12/2016, si rileva che il comune di Narni ha ritenuto di poter avallare la scissione in 2 UMI dell'area "Montagnone" di trasformazione così come proposto dal richiedente. Considerando l'intorno e la natura dell'area il Comune ha ritenuto che la siglatura corretta coerente con gli indirizzi del PRG debba essere E, ri, V1.1. con destinazione esclusiva R.

Considerato che per tutto quanto rilevato ed evidenziato e contenuto nei pareri pervenuti, non emergono impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al PRG Parte Operativa C.C.4.3. loc. Bella Vista, del Comune di Narni, per cui non si ravvisa la necessità di sottoporre la stessa a VAS.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Variante al PRG Parte Operativa, relativa a C.C.4.3. in loc. Bella Vista, Strada dei Pini. Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Aspetti Idraulici

- Tutti gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio delle amministrazioni locali devono rispettare e non essere in contrasto con le norme, le misure e le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, aggiornato per il periodo 2016-2021. Per tutte le variazioni alla consistenza degli agglomerati, come definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nel PRG, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell'art.157 del D.Lgs.152/06 e ssmmii, a tal fine oltre al parere di compatibilità con il Piano d'Ambito di cui all'art.157, deve essere sempre acquisito anche il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Si evince che la parte finale del parcheggio potrebbe interessare la fascia di rispetto dei due fossati secondari presenti, dei quali non è stata evidenziata l'appartenenza al demanio. A tal fine si ricorda che ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523 del 1904, non possono essere effettuate movimentazioni di terreno e recinzioni (pali e rete) ad una distanza inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda o realizzati muretti o altre opere murarie ad una distanza inferiore a 10 metri dal ciglio superiore della sponda. Si precisa inoltre che, per la realizzazione di eventuali scarichi di acque meteoriche negli alvei dei corsi d'acqua demaniali, è necessario acquisire la preventiva Autorizzazione ai fini idraulici presso il Servizio Regionale Risorse idriche e Rischio idraulico.
- Le condotte fognarie esistenti non interferiscono con gli interventi di realizzazione di una nuova struttura in località Montagnone nel Comune di Narni. L'area oggetto di Variante al PRG dista oltre 300 ml. dalla frazione di S. Urbano dove sono ubicate le condotte fognarie in nostra gestione. Pertanto non si ritiene probabile un possibile collettamento della nuova struttura alla nostra rete fognaria e un interessamento del relativo impianto di depurazione in località S. Urbano. Ad ogni buon conto si precisa che il summenzionato impianto è già impegnato al limite della propria potenzialità. E'

evidente che la nuova struttura dovrà dotarsi di nuovo sistema di trattamento e smaltimento delle acque.

- Nella località interessata non ci sono condotte idriche pubbliche in gestione alla Sii S.c.p.a. Le uniche condotte idriche presenti a servizio degli immobili in località Montagnone risultano private.

Aspetti paesaggistici

Ai fini di un migliore inserimento paesaggistico si dovranno rispettare le previsioni e prescrizioni dichiarate dal proponente nella documentazione allegata all'istanza. Inoltre, in considerazione del valore paesaggistico dell'ambito si ritiene necessario che, in assenza di idonea cartografia, che renda conto del tracciato dell'Acquedotto Formina, prima dell'autorizzazione di opere edili che comportino scavi per una profondità superiore a 0,50 m, dovrà essere accertato la non interferenza delle opere con l'Acquedotto e la sua relativa fascia di rispetto.

Aspetti urbanistici

Si conferma che per l'area della casa colonica la siglatura corretta coerente con gli indirizzi del PRG dovrà essere **E, ri**, (interventi di ristrutturazione edilizia) **V1.1**. (criteri per gli usi e regole per gli interventi nel sistema ambientale: riserva di naturalità – dorsale Carbonatica) con destinazione esclusiva **R**. (residenziale).

2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Narni.
3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 03/03/2017

L'Istruttore
- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 03/03/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/03/2017

Il Dirigente
Francesco Cicchella

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2